



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

Referto sul Controllo di Regolarità Amministrativa nella Fase Successiva per il Trimestre 06.11.2017/05.02.2018

**A cura del Segretario Comunale
dott.ssa Concetta Puglisi**

Oggetto

Il presente documento ha ad oggetto il Referto sul Controllo di Regolarità Amministrativa nella Fase Successiva svolto dal Segretario Comunale, che ne è il responsabile, con riferimento al TRIMESTRE 06.11.2017/05.02.2018, secondo la normativa, i principi informativi, le modalità operative e con le risultanze che seguono.

NORMATIVA PRIMARIA	<p>ART. 147 <i>BIS</i>, co. 2 e 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.), nel testo modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213:</p> <p><i>“2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.</i></p> <p><i>3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.”</i></p>
NORMATIVA SECONDARIA	ART. 4 Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05.04.2013
PRINCIPI INFORMATIVI	<p>a. Indipendenza (è effettuato dal Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni ex art. 97 T.U.E.L.)</p> <p>b. Imparzialità (è esercitato attraverso campionamento statistico degli atti)</p> <p>c. Standardizzazione (utilizza strumenti di controllo e metodi di misurazione predefiniti – griglia di raffronto)</p> <p>d. Trasparenza (coinvolge tutti i responsabili)</p> <p>e. Collaboratività (non persegue finalità sanzionatorie ma rivolte al miglioramento qualitativo degli atti ed ad una ottimale attuazione degli indirizzi politici in funzione della buona amministrazione dei cittadini)</p>
EFFETTI CORRELATI	Indicatore di <i>performance</i>
MODALITÀ OPERATIVE DEL CONTROLLO	<p>FASI:</p> <p>1. Adozione da parte del Segretario Comunale della determinazione n. 03 del 06.05.2013 avente ad oggetto <i>“Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva – Modalità operative”</i>.</p>

	<p>2. Predisposizione, da parte di unità di personale comunale a supporto del Segretario n. q., dell'elenco, distinto per area, di atti/provvedimenti emessi dai Responsabili di Area nel trimestre: 06.11.2017/05.02.2018 ed ascrivibili alle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> → determinazioni di impegno di spesa; → determinazioni a contrattare; → provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici; → determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa; → contratti; → ordinanze. <p>3. Sorteggio di almeno il 10% (arrotondato all'unità più vicina e, se non raggiunta l'unità, di almeno un atto/provvedimento) del totale degli atti adottati da ciascuna area in ciascun trimestre, effettuato da dipendente preventivamente individuato, alla presenza del Segretario Comunale e di altra unità di personale anch'essa previamente individuata, secondo il metodo del <i>"Sorteggio casuale con foglio di calcolo excel, dotato della funzione che genera numeri casuali senza ripetizione"</i>.</p> <p>4. Formalizzazione operazioni di sorteggio mediante redazione del verbale n. 01 del 15.11.2017.</p> <p>5. Controllo atti/provvedimenti mediante comparazione con standard di riferimento di cui alla griglia di raffronto, in allegato sub lett. B) alla succitata determinazione del Segretario Comunale n. 03/2013, contenente indicatori che tengono conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rispetto di norme, indirizzi e direttive; b. correttezza e regolarità procedurale; c. correttezza formale nella redazione dell'atto/provvedimento. 			
AREE DI ATTIVITA'	TIPOLOGIA ATTI	N. ATTI IN ELENCO	N. ATTI SORTEGGIATI E CONTROLLATI	TRIMESTRE

Omissis	Determinazioni di impegno di spesa	81	08	06.11.2017 05.02.2018
	Determinazioni a contrattare	24	02	06.11.2017 05.02.2018
	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	15	01	06.11.2017 05.02.2018
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	02	01	06.11.2017 05.02.2018
	Ordinanze	0	0	06.11.2017 05.02.2018
	Contratti (scritture private)	02	01	06.11.2017 05.02.2018
	Totale complessivo area omissis	124	13	
Percentuale	10,48%			
Omissis	Determinazioni di impegno di spesa	06	01	06.11.2017 05.02.2018
	Determinazioni a contrattare	04	01	06.11.2017 05.02.2018

	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.11.2017 05.02.2018
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.11.2017 05.02.2018
	Ordinanze	0	0	06.11.2017 05.02.2018
	Contratti (scritture private)	0	0	06.11.2017 05.02.2018
Totale complessivo area <i>omissis</i>		10	02	
Percentuale		20%		
<i>Omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	38	04	06.11.2017 05.02.2018
	Determinazioni a contrattare	16	02	06.11.2017 05.02.2018

	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.11.2017 05.02.2018
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.11.2017 05.02.2018
	Ordinanze	04	01	06.11.2017 05.02.2018
	Contratti (scritture private)	0	0	06.11.2017 05.02.2018
Totale complessivo area <i>omissis</i>		58	07	
Percentuale		12,07%		
<i>Omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	01	01	06.11.2017 05.02.2018
	Determinazioni a contrattare	15	01	06.11.2017 05.02.2018

	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.11.2017 05.02.2018
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.11.2017 05.02.2018
	Ordinanze	0	0	06.11.2017 05.02.2018
	Contratti (scritture private)	0	0	06.11.2017 05.02.2018
Totale complessivo area <i>omissis</i>		16	02	
Percentuale		12,50%		
<i>Omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	02	01	06.11.2017 05.02.2018
	Determinazioni a contrattare	01	01	06.11.2017 05.02.2018

	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.11.2017 05.02.2018
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.11.2017 05.02.2018
	Ordinanze	0	0	06.11.2017 05.02.2018
	Contratti (scritture private)	0	0	06.11.2017 05.02.2018
Totale complessivo area <i>omissis</i>		03	02	
Percentuale		66,66%		
<i>Omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	09	01	06.11.2017 05.02.2018
	Determinazioni a contrattare	13	01	06.11.2017 05.02.2018

	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.11.2017 05.02.2018
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.11.2017 05.02.2018
	Ordinanze	10	01	06.11.2017 05.02.2018
	Contratti (scritture private)	0	0	06.11.2017 05.02.2018
Totale complessivo area <i>omissis</i>		32	03	
Percentuale		9,37%		
TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI SOGGETTI A CONTROLLO		243		
TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE		29		
PERCENTUALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE		11,93%		

Quadro di sintesi irregolarità riscontrate

Tabella 1

TIPOLOGIA ATTO/PROVVEDIMENTO CONTROLLATO	IRREGOLARITÀ RILEVATE	NUMERO ATTI PER AREA INFICIATI DA IRREGOLARITA'	PERCENTUALE
--	-----------------------	---	-------------

IMPEGNI DI SPESA	Elusione disposizioni di cui all'ordinamento economico-finanziario e/o sul contenimento della spesa pubblica (<i>spending review</i>)	OMISSIS	06 su 08	75%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	01 su 01	100%
		OMISSIS	04 su 04	100%
		OMISSIS	0 su 01	100%
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Omesso riferimento MePA/Consip	OMISSIS	06 su 08	75%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	01 su 01	100%
		OMISSIS	04 su 04	100%
		OMISSIS	01 su 01	100%
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Omesso riferimento	OMISSIS	0 su 08	0%

	tracciabilità finanziaria	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 04	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Indicazione RUP anziché Responsabile del procedimento	OMISSIS	0 su 08	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 04	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Difetto di motivazione	OMISSIS	06 su 08	75%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	01 su 01	100%
		OMISSIS	04 su 04	0%

		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
DETERMINAZIONI CONTRATTARE	A Omessa indicazione nell'oggetto del <i>nomen juris</i> di "determinazione a contrattare"	OMISSIS	01 su 02	50%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	01 su 01	100%
		OMISSIS	01 su 02	50%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Omessa menzione del R.U.P.	OMISSIS	0 su 02	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 02	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
Omessa previsione	OMISSIS	0 su 02	0%	

	cig/tracciabilità finanziaria	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 02	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Difetto motivazione	OMISSIS	0 su 02	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 02	0%
		OMISSIS	0,50 su 01	50%
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Omesso riferimento MePA/Consip	OMISSIS	0 su 02	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	01 su 02	50%

		OMISSIS	0 su 01	0%	
		OMISSIS	0 su 01	0%	
	Omessa previsione clausole sul rispetto del codice di comportamento e/o <i>pantouflage</i> – <i>revolving doors</i> di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ed al P.T.P.C.T. 2017- 2019		OMISSIS	02 su 02	100%
			OMISSIS	0 su 01	0%
			OMISSIS	01 su 01	100%
			OMISSIS	1,50 su 02	75%
			OMISSIS	0 01	0%
			OMISSIS	01 su 01	100%
	Omesso riferimento verifica requisiti generali		OMISSIS	02 su 02	100%
			OMISSIS	0 su 01	0%
			OMISSIS	0 su 01	0%
			OMISSIS	01 su 02	50%
			OMISSIS	0 su 01	0%
			OMISSIS	01 su 01	100%

PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI	Vizi	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
DETERMINAZIONI RELATIVE AD INCARICHI DI COLLABORAZIONE SIA DI NATURA OCCASIONALE CHE COORDINATA E CONTINUATIVA	Vizi	OMISSIS	01 su 01	100%
	[Omessa previsione	OMISSIS	//	//
	clausole sul rispetto del codice di comportamento e/o pantouflage – revolving doors di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ed al P.T.P.C.T. 2017-2019]	OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
ORDINANZE	Incompetenza ad adottare l’atto	OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Omessa	OMISSIS	//	//

	menzione del Responsabile Procedimento	OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Omessa indicazione termini e mezzi di impugnazione	OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//
CONTRATTI	Vizi [Omesso riferimento verifica requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nella premessa della convenzione]	OMISSIS	01 su 01	100%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//

Tabella 2

AREE DI ATTIVITA'	N. ATTI CONTROLLATI	PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE	PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE CONTROLLO PRECEDENTE
-------------------	---------------------	--	---

OMISSIS	08	45,00%	20%
OMISSIS	01	0%	0%
OMISSIS	02	41,66%	25%
OMISSIS	03	28,33%	41,66%
OMISSIS	02	20,83%	16,66%
OMISSIS	03	13,33%	33,33%
TUTTE LE AREE	19	24,86%	22,77%

VALUTAZIONE COMPLESSIVA SUL CORRETTO GOVERNO DEGLI ATTI – CASI DI ATTENZIONE E DIRETTIVE AL PERSONALE APICALE

Si rileva, in linea generale, come la gestione delle risorse pubbliche non possa non soggiacere a forme di verifiche e rendicontazioni interessanti i centri di responsabilità dell'ente, anche al fine di appurare la correttezza e la regolarità dell'attività posta in essere dagli organi ad essa deputati in attuazione delle scelte del governo locale e di promuovere la crescita della cultura della legalità.

In particolare, dalla verifica *“controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva”*, effettuata mediante utilizzo di una griglia predefinita sulla quale sono state annotate la presenza o l'assenza di elementi sostanziali, procedurali e di regolarità formale ritenuti indicativi di uno stato di benessere amministrativo dell'atto/provvedimento emanato, è possibile evincere che:

- può dirsi elevato, per il trimestre in oggetto, il grado di correttezza degli atti/provvedimenti di competenza degli organi gestionali, soggetti a controllo, con riguardo agli aspetti così sintetizzati:

<p>a. Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i soggetto/i interessato/i al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale</p> <p>Insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado</p> <p>TANTO E' DATO DESUMERE ANCHE DALLA DICHIARAZIONE MENSILE DI INSUSSISTENZA DI TALI SITUAZIONI IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI FINALI ADOTTATI ED IN ATTUAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO</p>
b. Legittimazione adozione atto
c. Idoneità dell'atto in quanto la tipologia dell'atto è consona ed adeguata non dovendosi ricorrere ad altra forma
d. Indicazione della finalità di pubblico interesse
e. Imputazione di spesa/accertamento di entrata
f. Inserimento della data
g. Presenza della firma del Responsabile di Area

h. Presenza elementi essenziali nelle determinazioni a contrattare
i. Rispetto obblighi di trasparenza
j. Indicazione R.U.P./Responsabile di procedimento
k. Espresso riferimento a MePA/Consip
l. Indicazione responsabile del procedimento, termini e mezzi di impugnazione nelle ordinanze
m. CIG/tracciabilità finanziaria Alcune fattispecie esaminate (impegni e contestuali liquidazioni fatture utenze elettriche e telefoniche) soggiacciono ad una forma semplificata di tracciabilità (TRACCIABILITA' ATTENUATA), in cui le movimentazioni finanziarie possono essere effettuate senza indicare CIG (vedi par. 6.2 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017). L'ANAC ritiene che anche i pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche amministrazioni (quali, a titolo esemplificativo, luce, gas e telefono) possano essere effettuati avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG nel singolo pagamento (ma soltanto nella delega a monte). Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti ai gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.). Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. art. 6, comma 5, del D.L. n. 187/ 2010, convertito in L. n. 217/2010), senza l'indicazione del CIG. Possono essere, pertanto, effettuati mediante addebiti diretti (RID o SEPA direct debit) su carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato
n. Adeguata formulazione provvedimenti di concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni, attribuzione vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati

- E' dato registrare, come evincesi dalla tabella 2, un lievissimo incremento medio dei vizi riscontrati in sede di controllo rispetto al precedente trimestre, a seguito di loro riduzione in alcune aree e di incremento in altre.
- In particolare, sussistono/persistono scostamenti dalla conformità alla normativa di riferimento e, pertanto, dalla regolarità e correttezza dell'atto/provvedimento, in relazione agli obblighi ed adempimenti di seguito indicati:

a. Obblighi centralizzazione acquisti (MePA/Consip, altre centrali di committenza e mercati elettronici) - Dichiarazione rispetto (OMISSIS)
b. Determinazioni a contrattare – Mancato utilizzo <i>nomen iuris</i> (OMISSIS)
c. Omesso riferimento verifica requisiti generali (OMISSIS)
d. Previsione clausole sul rispetto del codice di comportamento e/o pantouflage – revolving doors di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ed all'art. 12 del P.T.P.C. 2015-2017 nei bandi/capitolati, richieste partecipazione/lettere invito (OMISSIS)
e. Rispetto disposizioni di cui all'ordinamento economico-finanziario (OMISSIS)
f. Difetto di motivazione (OMISSIS)

In relazione alle criticità riscontrate, che costituiscono altrettanti “casi di attenzione”, si ritiene dover impartire e/o reiterare, ai responsabili delle aree di attività in cui è articolata l’organizzazione dell’ente, le seguenti direttive:

OMISSIS	Omessa attestazione rispetto obbligo di ricorso al servizio di acquisti centralizzato o motivi di deroga
<p>In caso di ricorso obbligatorio a Consip o ad altri soggetti aggregatori [beni e servizi le cui categorie e soglie sono annualmente individuate con D.P.C.M. (art. 9, co. 3, D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014); beni e servizi informatici (art. 1, co. 512, L. n. 208/2015); energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (art. 1, co. 7, D.L. n. 95/2012, convertito in L. n.135/2012)], occorre attestazione, nella determinazione a contrarre, di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione Consip o di altri soggetti aggregatori non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di "caratteristiche essenziali" (art. 1, co. 510, L. n. 208/2015) o attestazione di indisponibilità dei contratti Consip o di altri soggetti aggregatori o di motivata urgenza purché di durata e misura strettamente necessaria (art. 9, co. 3 bis, D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014).</p> <p>E' possibile l'esercizio del diritto di recesso ex art. 1, co. 13, D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 dai contratti di beni e servizi stipulati con procedura ordinaria o autonoma.</p> <p>Inoltre, va applicata ai contratti di beni e servizi la riduzione del 5%, salvo recesso del prestatore, come previsto dall’art. 8, co. 8, D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014.</p> <p>In particolare:</p> <p>relativamente alla fornitura ENERVENTI S.p.A. si rileva che, con deliberazione n. 99 del 08 novembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, l’amministrazione, nell’intendimento di ottimizzare la gestione dei consumi energetici negli immobili pubblici, migliorando l'efficienza energetica e conseguendo risparmi di spesa, accoglieva la proposta di ENERVENTI S.p.A., assunta al protocollo n. 14876 del 29/10/2012, avente come finalità quella di privilegiare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile mediante installazione gratuita di impianto fotovoltaico in comodato di uso gratuito sulla copertura degli immobili di proprietà comunale ritenuti idonei e di fornire energia elettrica con una riduzione del 60% (55% il 1°anno) della tariffa della componente energia stabilita dall'AEEG per il mercato di tutela per tutta la durata del conto energia.</p> <p>In riferimento alle liquidazioni di spesa esaminate, nell’ambito del presente controllo, non risulta alcuna attestazione in ordine al preliminare accertamento di:</p> <ol style="list-style-type: none">eventuale intervenuta scadenza del contratto, stante che il rinnovo tacito è sanzionato dall’ordinamento con la nullità;sussistenza impianti realizzati da ENERVENTI S.p.A. di produzione di energia elettrica con tecnologia fotovoltaica;accertamento della riduzione concordata tra le parti pari al 60% della componente energia stabilita in atto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per il mercato di tutela;ammontare dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica applicati al Comune ed, in particolare, se inferiori ai corrispettivi stabiliti per le convenzioni CONSIP per l'intera durata della fornitura;riduzione del 5%, salvo recesso del prestatore, come previsto dall’art. 8, co. 8, D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014. <p>Con riguardo alla convenzione in corso di durata pluriennale per il servizio di illuminazione</p>	

<p>pubblica (stradale) affidato direttamente nel lontano 2001 e non ancora giunta a scadenza, necessita definire la procedura avviata per l'esercizio del diritto di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica non di proprietà dell'ente ex artt. 1, 24 e 25 del R.D. n. 2578/1925 e artt. 8 e segg. del D.P.R. n. 902/1986 (cfr. Avcp n. 110 del 19.12.2012, Comunicato del Presidente Anac del 14 settembre 2016).</p>	
OMISSIS	Determinazioni a contrattare – Mancato utilizzo <i>nomen iuris</i>
<p>Si rileva che l'atto adottato prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con cui è manifestata la volontà di stipulare un contratto, disciplinato dall'art. 56 della L. n. 142/90, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 30/00, e dall'art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 deve recare la <u>denominazione di "Determinazione a contrattare"</u>. Esso deve essere richiamato nel bando di gara.</p>	
OMISSIS	Omesso riferimento verifica requisiti generali
<p>Non è fatto richiamo all'acquisizione di autodichiarazioni rese ex d.P.R. n. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, all'avvenuta verifica della relativa veridicità e/o, comunque, al loro possesso prima dell'aggiudicazione dell'appalto.</p> <p>Relativamente alle richieste del certificato del Casellario Giudiziale, si evidenzia che esse debbono essere avanzate ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 313/2002 e non ex art. 39 di detto T.U. (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 10.01.2018).</p>	
OMISSIS	Previsione clausole sul rispetto del codice di comportamento e/o <i>pantouflage</i> – <i>revolving doors</i>
<p>Omessa previsione clausole sul rispetto del codice di comportamento e/o <i>pantouflage</i> – <i>revolving doors</i> di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ed al P.T.P.C.T. 2017-2019.</p>	
OMISSIS	Rispetto disposizioni di cui all'ordinamento economico-finanziario
<p>Le regole dell'ordinamento economico-finanziario prescrivono la previa assunzione dell'impegno di spesa rispetto all'acquisizione della fattura (si ricorda che, ai sensi dell'art. 183, co. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., per i contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definito contrattualmente, l'impegno è costituito con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile).</p> <p>In caso di conguagli per consumi elettrici, è possibile l'integrazione dell'impegno di spesa sino alla concorrenza del dovuto (cfr. Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 82 del 23 febbraio 2015).</p>	
OMISSIS	Difetto di motivazione
<p>Con riguardo a:</p> <p>RIFERIMENTI NORMATIVI SPESE DI PUBBLICAZIONE Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla</p>	

stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.M. 2 dicembre 2016, attuativo dell'art. 73, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 [l'art. 66, co. 7-bis del D.Lgs. n. 163/2006 introdotto dall'art. 26, co. 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014 non è più vigente atteso che il D.Lgs. n. 163/2006 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016]

PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO - FORNITURE E SERVIZI INFUNGIBILI: ECCEZIONALITA'

Il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione a differenza della proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi che sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. III, 5 marzo 2018, n. 1337).

La proroga è un rimedio eccezionale a cui è possibile ricorrere *“nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”* (cfr. C.d.S. Sez. V 11/5/2009, n. 2882), procedura che dovrebbe essere già avviata al momento dell'adozione della proroga stessa (Delibera Anac n. 263 del 14 marzo 2018).

Già l'art. 23 della L. 62/2005, disponeva che *“2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi...”*; successivamente, l'art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., ha previsto che la durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga e che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Dunque, la proroga cd. *“tecnica”*, prevista nel bando (*lex specialis*) resta l'unica forma di proroga di appalti ammissibile (vds. Comunicato del Presidente Anac del 11.05.2016), essendo un'opzione limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure di gara. Essa deve essere espressamente e computata ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016): condizione inderogabile è, infatti, che l'importo complessivo non violi il valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie di cui al Codice dei contratti pubblici.

Nel caso esaminato, non avendo l'ente ancora aderito a Centrale Unica di Committenza (CUC) l'appalto è stato affidato tramite ricorso al MePA, in assenza di valide convenzioni Consip, possibile entro l'importo di 209.000,00 euro (soglia comunitaria settori ordinari – 2016-2017), in regime transitorio e con iscrizione A.U.S.A. sostitutiva della qualificazione ex art. 38 D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. (art. 37 D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.). Le successive proroghe disposte derogano la regola generale, oggi trasfusa dall'art. 29 del vecchio codice nell'art. 35 del nuovo, la quale prevede che il calcolo del valore dell'appalto deve basarsi sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, da calcolarsi nell'importo massimo stimato, ivi compresi eventuali opzioni o rinnovi ed eventuali premi per i concorrenti o gli offerenti espressamente previsti nei documenti di gara. E' pur vero che l'obbligo imposto dal legislatore di ricorso a forme di acquisto centralizzate ha di fatto determinato, nella situazione monitorata, ritardi nell'espletamento della gara medesima da parte della CUC di riferimento, ragione dedotta in atti, atteso che la struttura deputata, al fine di garantire un servizio insopprimibile sotto il

profilo igienico-sanitario, ha dovuto attivare ripetute proroghe, così ammortizzando inefficienze derivanti principalmente da azioni esterne.

Diversamente dalla proroga, il rinnovo non è espressamente contemplato dall'ordinamento. Dal punto di vista sostanziale, esso è riconducibile alla "ripetizione" del contratto prevista nel c.5 dell'art.63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del medesimo decreto legislativo soggiacendo alla particolare disciplina ivi prevista: *"5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale."*

L'art. 63, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. prevede, sempre nell'ambito della casistica in cui è possibile fare ricorso alla modalità di affidamento della "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando":

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

Come precisato dall'ANAC, nelle Linee Guida n. 08, emanate in materia ed approvate con Delibera n. 950 del 13 settembre 2017, le deroghe consentite dal legislatore alla regola della selezione pubblica, richiedono che l'"infungibilità" sia debitamente accertata, giustificata e motivata nella determinazione a contrarre, per dimostrarne l'effettiva esistenza in ragione del carattere di "eccezionalità" (cfr. Sentenza della C. Giust. UE 8 aprile 2008, causa C-337/05).

Ad esempio, relativamente agli appalti nel settore informatico, il fenomeno del cd. "lock-in", così definito dalla Commissione Europea: *«Il lock-in si verifica quando l'amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente»*, impedisce al committente di poter utilizzare un altro fornitore senza incorrere in alcuni costi di transizione, con riguardo ai costi di investimento, di apprendimento, all'esclusiva di diritto o di fatto sui pezzi di ricambio o sui materiali di consumo (es., molti prodotti elettronici, *hardware* o *software*, creano un effetto di *lock-in* a causa della compatibilità tra i diversi componenti fisici o tra i programmi *software*), per cui la stazione appaltante incontrerebbe elevate difficoltà a cambiare gestore/fornitore. L'affidamento dei servizi di manutenzione ed assistenza ai software ad operatori diversi dallo sviluppatore del *software* e conseguentemente non in possesso del codice sorgente del *software* stesso, comporta rischi di funzionalità della procedura, nell'adeguamento o implementazione in relazione a subentranti necessità normative o organizzative,

nell'incompatibilità con le dotazioni *hardware*.

In particolare, ogni acquisto effettuato in regime di infungibilità deve essere adeguatamente motivato ai sensi del succitato art. 63, co. 2, lett. b), al fine di escludere la presenza sul mercato di altri operatori in grado di soddisfare le specifiche esigenze tecniche, anche avuto riguardo ai costi, economici ed organizzativi, connessi alla sostituzione delle procedure gestite con i *software* in questione, che risulterebbero sproporzionati in termini di formazione del personale, servizi di manutenzione ed assistenza tecnica, investimenti indotti in termini di sostituzione di attrezzature ancora funzionanti, necessità di interfacciamenti con altre procedure in funzione della complementarietà e gestione di flussi informativi, necessità di definire rilevanti modifiche alle procedure ed all'organizzazione dei servizi interessati.

Tanto esclude il consolidarsi di rendite di posizione anticoncorrenziali da parte di singoli operatori del settore interessato, trovando convergenza nell'orientamento della giurisprudenza prevalente che ha più volte affermato il principio che l'invito dell'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato (Cons. Stato, Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125; Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079).

CONCLUSIONI

Il presente referto funge, altresì, da *report* per i Responsabili di area, ai quali, con la relativa consegna, in uno alle schede inerenti al controllo svolto su ciascun atto/provvedimento, sono restituiti i dati.

Dei risultati del presente controllo, quale sistema complementare, si tiene conto in sede di valutazione della *performance*.

Il referto in oggetto è, inoltre, trasmesso a:

- Sindaco;
- Consiglio Comunale;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Organismo di Valutazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Concetta Puglisi